

INTRODUZIONE

Forestieri, girovagli, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti costituiscono nel Codice latino e in quello orientale specifiche categorie di fedeli, ai quali il Legislatore attribuisce una peculiare attenzione, volta soprattutto a garantire una adeguata cura pastorale. Infatti, tenendo conto che si trovano in una situazione di mobilità, che non permette loro di ricevere una ordinaria cura pastorale, deve essere loro assicurata quella cura che sarebbe stata comunque garantita se avessero mantenuto il proprio domicilio, e quindi il riferimento a quelle strutture territoriali che la Chiesa appronta per la cura dei suoi fedeli. Per quanti, invece, si muovono, è necessario provvedere a strutture non solo su base territoriale ma anche su base personale.

Si vuole qui ripercorrere quanto la normativa prevede, in attuazione del dettato conciliare¹, circa la cura pastorale dei migranti e degli itineranti. Si tiene presente, quindi, primariamente e quasi esclusivamente sia il Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia il Codice dei canoni delle Chiese orientali.

Con l'intento di una certa completezza, si analizzano gli aspetti che regolano la vita, i doveri e i diritti dei fedeli in situazione di mobilità, la responsabilità dell'autorità, specie dei Vescovi, con le strutture proprie per una cura pastorale adeguata e specifica.

Partendo dalla sudditanza dei fedeli alle leggi della Chiesa, in base ai criteri della territorialità e della personalità, si considera, anzitutto, la speciale collocazione dei forestieri e dei girovagli riguardo all'osservanza delle leggi canoniche.

¹ Tra tutti si veda specialmente CD 18: «Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti ai trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti. Le Conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Sede Apostolica, adattate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone».

Nel contesto, poi, della condizione canonica delle persone fisiche nella Chiesa, si precisano gli aspetti diversi della personalità giuridica del battezzato e si esaminano i caratteri che, in ragione della mobilità umana, possono mutare la condizione canonica delle persone nella Chiesa: il luogo di origine, il domicilio, il quasi-domicilio, il rito. Tutto questo, tenendo sempre presente che il legame della persona fisica nell'ambito di un determinato territorio all'interno dell'ordinamento canonico produce specifici effetti giuridici, in ordine all'individuazione del proprio Ordinario, Gerarca o parroco, e quindi in ordine alla soggezione alle leggi ecclesiastiche e al legittimo esercizio dei propri doveri e diritti.

Si considera, altresì, la peculiare situazione dei cattolici orientali che, a motivo delle migrazioni, hanno il domicilio o il quasi-domicilio in territori dove manca il proprio parroco oppure nei luoghi dove non è costituita una gerarchia orientale propria.

Questo fatto suscita sempre più l'attenzione sulle relazioni interecclesiali e sulle leggi che regolano gli atti giuridici dei fedeli e l'esercizio della responsabilità dei pastori; si espongono i criteri che determinano l'iscrizione dei fedeli ad una Chiesa di diritto proprio e si evidenzia la rilevanza canonica del rito che influisce sulla soggettività giuridica della persona fisica nella Chiesa. Per questi aspetti si farà riferimento specifico e prevalente alla legislazione orientale e ai suoi istituti peculiari, quali, ad esempio, la potestà del Patriarca al di fuori dei confini della propria Chiesa, per tutelare i fedeli orientali in diaspora e per garantire, per quanto è possibile, l'osservanza del rito della propria Chiesa *sui iuris*; oppure la costituzione di esarcati fuori dei confini della Chiesa patriarcale, per l'utilità e la necessità del bene spirituale dei fedeli, o per la salvaguardia del proprio rito.

Affrontando poi il tema dei doveri e dei diritti dei fedeli, si evidenzia che, benché non sia stato distintamente formalizzato un diritto dei migranti a ricevere una cura pastorale specifica, in sintonia con la propria lingua e cultura, la Chiesa ha sempre stimato necessaria una apposita pastorale in favore dei migranti, così che non vengano privati dei beni spirituali provenienti particolarmente dalla Parola di Dio e dai sacramenti.

Per garantire lo statuto giuridico dei migranti, la Chiesa si è impegnata a collaudare un sistema di organizzazione sia su base territoriale sia su base personale, giungendo anche a costituire eparchie per fedeli orientali dimoranti in territori della Chiesa latina e Ordinariati latini per i fedeli ascritti ad una Chiesa orientale *sui iuris*, ma dimoranti in territori della Chiesa latina, dove non si può costituire o non si è ancora costituita una gerarchia orientale.

Tenendo conto che il fenomeno della mobilità umana necessita di una specifica cura pastorale, la quale viene assicurata con l'esercizio del ministero sacro, si considera la legislazione che regola una ordinata trasmigrazione

dei chierici per l'esercizio del ministero tra i migranti, sia nel caso di licenza di trasferimento dalla propria Chiesa di incardinazione ad un'altra Chiesa, sia nel caso di successiva incardinazione nella Chiesa dove i chierici si sono recati per motivi di ministero per i migranti, sia, infine, nel caso di incardinazione ad una Chiesa *sui iuris* diversa da quella originaria, con o senza cambiamento del rito.

L'organizzazione della cura pastorale su base personale trova ampia attuazione nell'ambito delle circoscrizioni parrocchiali e di altre simili o all'interno di esse: esempio tipico sono sia le parrocchie personali in favore dei migranti di una determinata lingua o nazione, o quelle per i fedeli orientali costituite in diocesi latine e per i fedeli latini costituite in eparchie orientali, sia le cappellanie. Oltre che dalla legislazione canonica, le parrocchie e le cappellanie per i migranti sono regolate anche dall'istruzione *Erga migrantes caritas Christi*; le cappellanie, poi, costituite per i naviganti e la gente del mare sono rette dalla costituzione apostolica *Stella maris*.

Particolare attenzione merita la regolamentazione del matrimonio dei girovaghi, per la cui assistenza si richiede la licenza dell'Ordinario o del Gerarca del luogo, dal momento che, trattandosi di fedeli senza fissa dimora, con più rigore la Chiesa vuole accertarsi del loro stato libero. Considerato, poi, il crescente e sempre più attuale fenomeno delle migrazioni di donne e uomini di diverse regioni e religioni, con l'aumentato numero di profughi di ogni genere, viene presentata la normativa che regola il matrimonio misto, cioè quello tra una persona cattolica e un acattolico, e il matrimonio con disparità di culto, quello cioè contratto tra un cattolico e una persona non battezzata.

Si considerano, infine, altre situazioni peculiari che riguardano i girovaghi e che la legislazione canonica regola con normativa specifica: lo speciale titolo della cosiddetta competenza relativa nella determinazione del foro giudiziale, quando si tratta di giudicare una causa che riguarda i girovaghi; l'esercizio di potestà esecutiva con esplicito riferimento alla dispensa dalle leggi meramente ecclesiastiche e alla dispensa dai voti privati.

In questa seconda edizione, oltre a un necessario aggiornamento bibliografico, operato soprattutto nelle note, e a un adeguamento di alcuni istituti giuridici alle innovazioni legislative che si sono susseguite nel corso degli anni, il volume si è arricchito con alcuni capitoli nuovi e con l'ampliamento di altri già esistenti. Nello specifico, sono stati introdotti due nuovi capitoli: quello introduttivo (cap. 1), che presenta un sintetico panorama dell'azione pastorale della Chiesa per i migranti, attraverso le tappe principali, e un capitolo sui matrimoni misti (cap. 14).